

Decreto-legge del 17/05/2022 n. 50 -

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022

Articolo 33

Art. 33 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

Articolo 33 -

Art. 33 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

In vigore dal 10/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 23

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), e i relativi criteri di ripartizione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

[Torna al sommario](#)